



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

256.02


17/6501

Il giorno venticinque giugno duemilasette in Napoli presso la sede della Società Autostrade Meridionali S.p.A. alla Via G. Porzio 4 Centro Direzionale is. A/7, alle ore undici e cinquanta.

Innanzi a me **Giuseppe Satriano**, Notaio in Napoli, con studio al Vico Satriano 5, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

SI E' COSTITUITO IL SIGNOR

DOTT. PIERO DI SALVO, nato a Roma il giorno 1 settembre 1938 in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.", Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede in Napoli alla Via G. Porzio 4 Centro Direzionale is. A/7, dove domicilia per la carica, capitale sociale di euro 9.056.250 (novemillicinquantaseimiladuecentocinquanta) interamente versato, numero di codice fiscale e di iscrizione al registro delle imprese di Napoli 00658460639 (ex n. 300/66 Tribunale di Napoli), nonché al R.E.A. di Napoli al n. 21371.



Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo.

Lo stesso mi richiede di verbalizzare le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria della predetta Società.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il dott. Piero Di Salvo, nella predetta qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A norma di legge e con l'accordo dei presenti, vengo designato a redigere verbale della presente Assemblea, quale segretario.

Il Presidente dà atto che la presente Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale parte II n. 55 del 12 maggio 2007 per oggi 25 giugno 2007 alle ore 11,00 in 1^a convocazione e per il giorno 26 giugno 2007 ore 11,00 in 2^a convocazione.

Ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dalla CONSOB, l'avviso di convocazione è stato pubblicato anche sul quotidiano il Sole 24 Ore in data 5 giugno 2007 e sul quotidiano Il Mattino in data 5 giugno 2007.

Dà atto che l'Ordine del Giorno reca:

1. Proposta di modifica degli articoli 10,13,14,17,18,20,24,25 bis (inserimento), 26,28,30 e 34 dello Statuto Sociale, anche al fine dell'adeguamento alle disposizioni previste dal D. Lgs. 58/98 come modificato dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 303. Delibere inerenti e conseguenti.

Dà atto che in questo momento sono presenti n. 3 (tre) partecipanti per n. 10 (dieci) azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 2.830.287 (duemilionioctocentotrentami-


laduecentoottantasette) azioni, sulle 4.375.000 (quattromilioneitrecentosettantacinquemila) complessive, costituenti il 64,692% (sessantaquattro virgola seicentonovantadue per cento) del capitale sociale, riservandosi di comunicare nel corso della riunione eventuali variazioni del numero delle azioni rappresentate.

Comunica che i rispettivi intermediari hanno effettuato la comunicazione per l'intervento in assemblea prevista dall'art. 34-bis del Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 in materia di mercati (deliberazione Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni) e di aver constatato la rispondenza all'art. 2372 c.c. delle deleghe rilasciate.

Dichiara, pertanto, validamente costituita l'odierna Assemblea in prima convocazione.

Dà notizia che l'elenco nominativo dei Soci che partecipano all'Assemblea in proprio o per delega con la indicazione del numero delle azioni rappresentate, dei Soci deleganti nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari, viene allegato al presente verbale sotto la **lettera A)**, previa dispensa espressamente data a me notaio dal costituito.

Dà atto che del Consiglio di Amministrazione, sono presenti, oltre ad esso costituito, Presidente, il Vice Presidente e



Amministratore Delegato ing. Roberto Zianna, nato a Roma il

10 marzo 1953, i Consiglieri:

Avv. Domenico De Berardinis nato a Napoli il 7 aprile 1955;

Dott. Mario D'Onofrio nato a Napoli il 9 settembre 1947;

e che del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Dott. Pompeo Cosimo Pepe, nato a S. Nazzero (BN) il 27 novembre 1941;

Dott. Luca Fusco nato a Napoli 29 luglio 1967;

Dott. Carlo Rolandi nato a Napoli il 2 luglio 1926;

avendo i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti giustificato la loro assenza.

Comunica inoltre che, per far fronte alle esigenze tecniche dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti della Società.

Invita coloro che si allontanano dall'Assemblea prima delle votazioni di darne comunicazione a me notaio.

Comunica inoltre che il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 9.056.250 (novemilionicinquantaseimiladuecentocinquanta) diviso in n. 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) azioni da nominali euro 2,07 (due e centesimi sette) cadauna e che l'elenco nominativo degli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale, con indicazione del numero di azioni da ciascuno possedute e della percentuale di possesso del capitale sociale, alla data odierna

è il seguente:

1) AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. 2.580.500 (duemilionicinquecentottantamilacinquecento) azioni, 58,98% (cinquantotto virgola novantotto per cento) circa;

2) Amministrazione Provinciale Napoli 218.925 (duecentodiciottomilanovecentoventicinque) azioni, 5,00% (cinque virgola zero per cento) circa;


3) de Conciliis Riccardo 137.850 (centotrentasettemilaottocentocinquanta) azioni, 3,15% (tre virgola quindici per cento) circa, di cui n. 64.503 (sessantaquattromilacinquecentotre) azioni gravate dal diritto di usufrutto in favore di Massimo de Conciliis, il quale ultimo è titolare, altresì, del diritto di usufrutto su altre 64.503 azioni appartenenti in nuda proprietà a de Conciliis Giovanna Diamante, per un totale complessivo del diritto di usufrutto pari al 2,949% (due virgola novecentoquarantanove per cento);

4) Schroders Investment Management Limited 91.046 (novantunomilaquarantasei) azioni, 2,08% (due virgola zero otto per cento) circa.

Chiede agli azionisti presenti se sussistano eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti leggi e prende atto che non vi sono comunicazioni al riguardo.

Precisa che esiste un Patto Parasociale stipulato ai sensi dell'art.122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

I soci: de Conciliis Massimo, nato a Napoli il giorno 8 feb-



braio 1929 codice fiscale DCN MSM 29B08 F839Q;

de Conciliis Riccardo, nato a Napoli il 14 marzo 1964 codice fiscale DCN RCR 64C14 F839U;

de Conciliis Giovanna Diamante, nata a Napoli il giorno 1 novembre 1962 codice fiscale DCN GNN 62S51 F839U;

Fiorentino Piero, nato a Napoli il 3 giugno 1965 codice fiscale FRN PRI 65H03 F839R;

Fiorentino Paolo, nato a Napoli il 24 luglio 1987 codice fiscale FRN PLA 87L24 F839C.

Titolari complessivamente di n.246.395 (duecentoquarantaseimilatrecentonovantacinque) azioni così suddivise:

- de Conciliis Massimo (usufruttuario) numero 129.006 (centoventinovemilasei) azioni pari al 2,949% (due virgola novecentoquarantanove per cento) circa ovvero il 52,357% (cinquanta due virgola trecentocinquantasette per cento) circa sulle azioni vincolate;

- de Conciliis Riccardo numero 70.000 (settantamila) azioni pari al 1,600% (uno virgola seicento per cento) circa ovvero il 28,410% (ventotto virgola quattrocentodieci per cento) circa sulle azioni vincolate;

- de Conciliis Giovanna Diamante numero 20.369 (ventimilatrecentosessantanove) azioni pari allo 0,466% (zero virgola quattrocentosessantasei per cento) circa ovvero l'8,267% (otto virgola duecentosessantasette per cento) circa sulle azioni vincolate;

- Fiorentino Piero numero 8.382 (ottomilatrecentottantadue)


azioni pari allo 0,192% (zero virgola centonovantadue per cento) circa ovvero il 3,402% (tre virgola quattrocentodue per cento) circa sulle azioni vincolate;

- Fiorentino Paolo numero 18.638 (diciottomilaseicentotrentotto) azioni pari allo 0,426% (zero virgola quattrocentoventisei per cento) circa ovvero il 7,564% (sette virgola cinquecentosessantaquattro per cento) circa sulle azioni vincolate.

Totale azioni 246.395 (duecentoquarantaseimilatrecentonovantacinque) pari al 5,633% (cinque virgola seicentotrentatré per cento) ovvero il 100% (cento per cento) delle azioni vincolate.

Detto Patto Parasociale stipulato il 5 gennaio 2007 ha la durata di anni tre e termina il 5 gennaio 2010, rinnovabile alla scadenza; è stato depositato in data 5 gennaio 2007 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Napoli, comunicato alla Consob ed alla SAM in data 10 gennaio 2007 e pubblicato per estratto sul quotidiano ItaliaOggi in data 10 gennaio 2007.

I soggetti aderenti al Patto Parasociale si impegnano ad esercitare uniformemente il loro diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie degli azionisti della "Autostrade Meridionali S.p.A.", conferendo delega al rappresentante comune (mandatario del sindacato) nella persona del



Dott. Antonio Fusco, nato a Napoli il 6 maggio 1934.

Detto mandatario ha ricevuto le istruzioni nella riunione indetta nella seduta del 14 giugno 2007 con il quorum del 100% (cento per cento) come previsto dall'art. 5 del Patto Parasociale.

Il Presidente inizia la trattazione dell'Ordine del Giorno.

Dà atto che in questo momento sono presenti n. 3 (tre) partecipanti per n. 10 (dieci) azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 2.830.287 (duemilioniottocentotrentamiladuecentoottantasette) azioni, sulle 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) complessive, costituenti il 64,692% (sessantaquattro virgola seicentonovantadue per cento) del capitale sociale, riservandosi di comunicare nel corso della riunione eventuali variazioni del numero delle azioni rappresentate.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, passa alla trattazione dell'ordine del giorno:

"Proposta di modifica degli articoli 10,13,14,17,18,20,24,25 bis (inserimento), 26,28,30 e 34 dello Statuto Sociale, anche al fine dell'adeguamento alle disposizioni previste dal D. Lgs. 58/98 come modificato dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 303. Delibere inerenti e conseguenti."

Il Presidente propone la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria degli A-

zionisti.

I soci, concordemente, propongono che il Presidente ometta la lettura del documento in quanto già noto e messo a disposizione nei termini fissati dalla legge.

Il Presidente ringrazia per l'esonero dalla lettura della relazione ed espone i punti salienti delle modifiche statutarie proposte.


Dà atto che il Collegio Sindacale ha espresso, ai sensi dell'art. 154 bis del TUF, parere favorevole su criteri di nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 25 bis dello Statuto.

Apri la discussione sul punto 1) dell'ordine del giorno raccomandando a coloro che intendono intervenire di comunicare il proprio nome.

Il Presidente invita i presenti a deliberare sul punto 1) all'ordine del giorno.

La dottoressa Annalisa Gianni, in rappresentanza dell'Azienda di maggioranza Autostrade per l'Italia S.p.A., propone di modificare gli articoli dello Statuto sociale nel nuovo testo proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che in questo momento sono presenti n. 3 (tre) partecipanti per n. 10 (dieci) azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, n. 2.830.287 (duemilioniottocentotrentamila duecentoottantasette) azioni, sulle 4.375.000 (quattromilioni trecento settantacinquemila) complessive, co-



della Società, unitamente a tale richiesta le certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi della normativa applicabile.

3. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste dei Soci di cui sopra è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

4. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.


ART.13

1.L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso o in difetto dall'Assemblea.

2.L'Assemblea su designazione del Presidente può nominare due scrutatori fra gli Azionisti ed i Sindaci presenti e nomina un Segretario, anche non Azionista, quando il verbale non sia redatto da notaio.

3. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione, di cui accerta i risultati.

ART. 14



1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato **ovvero** quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ART. 17

1. La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e da non più di sette componenti.

2. L'Assemblea stabilirà entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste presentate dagli azionisti che, al momento della presentazione della lista, siano titolari del diritto di voto. Le liste presentate dai soci e da essi sottoscritte (anche per delega ad uno di essi), corredate dalle informazioni relative agli stessi soci, alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta, dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede le-

gale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste depositate dai soci, corredate dalle sopra citate informazioni, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato e saranno pubblicate sul sito internet della società senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.


Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, stabilita dal Regolamento Emittenti vigente alla data di presentazione della lista.

Nell'avviso di convocazione sarà indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Ogni socio potrà presentare o votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati, elencati mediante un numero progressivo, non superiore al numero massimo degli amministratori previsti dal primo comma del presente articolo.

Almeno un candidato per ciascuna lista deve possedere i requisiti di indipendenza.



Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di controllo dalla normativa vigente, nonché i requisiti di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire.

Unitamente a ciascuna lista, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, per ciascun candidato dovrà depositarsi presso la sede sociale la dichiarazione con la quale accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e fornisce la dichiarazione a qualificarsi eventualmente come indipendente.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale della Società, al momento della presentazione della lista, certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi della normativa applicabile.

Gli azionisti, collegati in qualunque modo tra loro, nel rispetto della normativa applicabile, potranno presentare una sola lista.

Unitamente alla lista dovrà essere presentata dagli azionisti di minoranza una dichiarazione che attesti l'assenza di collegamento con gli azionisti che detengono, anche congiunta-

mente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

4. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero dei componenti da eleggere meno uno, fatto salvo quanto previsto al comma 5 per la nomina dell'Amministratore indipendente.

b) Il restante Amministratore sarà tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

c) In caso di presentazione di una sola lista, ovvero, in caso di mancato raggiungimento da parte delle altre liste del quorum richiesto di partecipazione al capitale sociale, gli Amministratori saranno eletti nell'ambito della unica lista presentata o che ha raggiunto il quorum fino a concorrenza dei candidati in essa presentati, fatta salva la nomina di un amministratore tratto dalle liste di minoranza ove presentate.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

5. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il

maggior numero di voti.

Sarà in ogni caso considerato eletto il candidato in possesso dei requisiti d'indipendenza appartenente alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti d'indipendenza deve darne immediatamente comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

6. Dell'avvenuta nomina degli Amministratori è data pubblicità con le modalità e l'informativa previste a norme di legge e regolamento.

7. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

8. Gli Amministratori sono rieleggibili.

9. In caso di vacanza di uno o più posti di Consiglieri sarà provveduto a sensi di legge.

10. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso nel rispetto della procedura di nomina prevista dal presente articolo.

Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei

soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea

avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta

l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

ART. 18

1. Il Consiglio elegge un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

2. Nominerà pure un Segretario che potrà essere scelto anche fra le persone estranee al Consiglio.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente; in mancanza del Vice Presidente dal Consigliere più anziano in carica o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

ART. 20

1. La convocazione si fa mediante avviso ai Consiglieri e Sindaci inviato di regola 7 giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza potrà essere fatta telegraficamente anche ventiquattro ore prima dell'adunanza. Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci effettivi.

2. In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.

ART. 24

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dal c.c., parte dei propri poteri e delle proprie

attribuzioni al Presidente e ad altri dei suoi componenti e può altresì nominare un Amministratore Delegato, nonché un Direttore Generale, determinandone i poteri e i compiti. La nomina del Direttore Generale avverrà, come per gli Amministratori, previo accertamento dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

2. Il Consiglio può inoltre costituire fra i suoi membri un Comitato Esecutivo stabilendone il numero dei componenti, le attribuzioni ed i poteri. Il Consiglio può altresì istituire altri Comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

ART. 25 bis

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta avanzata dagli organi amministrativi delegati d'intesa col Presidente, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli conferisce adeguati mezzi e poteri.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da valutarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve risultare da esperienze di lavoro maturate in posizioni di adeguata responsabilità per un periodo pluriennale nell'area amministrativa,

finanziaria e contabile di società o enti, pubblici o privati, anche di consulenza.

ART. 26

1. Ai **componenti** del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

2. L'Assemblea stabilirà, con deliberazione da rimanere valida fino a nuova diversa deliberazione, l'emolumento annuo per il Consiglio di Amministrazione nonché per il Comitato Esecutivo, **se costituito**. Il Consiglio ed il Comitato Esecutivo stabiliranno il modo di riparto fra i propri **componenti** di tali emolumenti.

3. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita secondo la disciplina di cui all'art. 2389 terzo comma c.c..

ART. 28

1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.

2. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Il Collegio Sindacale è costituito da cinque Sindaci effettivi e due supplenti.

4. Tre sindaci effettivi e due supplenti vengono eletti

dall'Assemblea, un effettivo viene nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed assumerà la carica di Presidente, l'altro effettivo verrà nominato dall'Anas.

5. Le relative nomine debbono essere formulate secondo quanto previsto dal presente articolo, fatte salve le disposizioni di Convenzione con l'Ente Concedente Anas.

6. I membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista, fatte salve le richiamate disposizioni di Convenzione con l'Ente concedente Anas.

7. Non possono assumere la carica di Sindaco nè possono essere inseriti nelle liste coloro che, ai sensi della normativa applicabile, superino il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

8. Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di

ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico - scientifiche attinenti all'attività di costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta e intermodali, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o nei settori della costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta e intermodali.

9. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi di uno o più candidati.

10. Nelle liste presentate dai Soci i candidati dovranno essere in numero non superiore ai sindaci da eleggere ed elencati mediante un numero progressivo.

11. Le liste presentate dai soci e da essi sottoscritte (anche per delega ad uno di essi), corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta, dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste depositate dai soci, corredate dalle sopra indicate

informazioni saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato e saranno pubblicate sul sito internet della società senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

12. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, al momento della presentazione della lista, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, stabilita dal Regolamento Emittenti. Nell'avviso di convocazione sarà indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

13. Ogni Socio potrà presentare o votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

14. Unitamente a ciascuna lista, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, per ciascun candidato, dovrà essere depositata:

a) la dichiarazione con la quale il candidato medesimo accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile;

b) la dichiarazione dei Soci di minoranza dell'assenza di

s- rapporti di collegamento con coloro che detengono, anche con-
a- giuntamente una partecipazione di controllo ovvero di maggio-
1- ranza relativa, ai sensi della normativa vigente.

ca Decadono dalla carica i Sindaci eletti che dovessero ricadere
in una delle cause di incompatibilità previste dalla normati-
i va applicabile.

o 15. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni
- necessarie alla presentazione delle liste gli azionisti do-
B vranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale della
à Società, al momento della presentazione della lista, certifi-
- cazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi della
normativa applicabile.

16. Gli Azionisti, collegati in qualunque modo tra loro, ai
sensi e nel rispetto della normativa applicabile, potranno
presentare o votare una sola lista.

Unitamente alla lista dovrà essere presentata dagli azioni-
sti di minoranza una dichiarazione che attesti l'assenza di
collegamento con gli azionisti che detengono, anche congiun-
tamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa.

17. Qualora alla scadenza del termine di quindici giorni pri-
ma della data fissata per l'assemblea in prima convocazione
sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state pre-
sentate liste soltanto da parte di soci collegati fra loro, è
consentita la presentazione di liste nei cinque giorni suc-

cessivi alla scadenza del termine con la riduzione alla metà della partecipazione minima richiesta e fatto salvo quant'altro previsto ai sensi del presente articolo.

18. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

19. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

20. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà, come segue, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma quattro:

a) Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un Sindaco effettivo ed un supplente.

b) I restanti due Sindaci effettivi saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti **per ogni lista** saranno assegnati ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto **assegnando il quoziente più elevato al candidato n.1 e il quoziente meno elevato al secondo candidato.** Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quo-

ziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Dell'avvenuta nomina dei sindaci è data pubblicità con le modalità e l'informativa previste a norma di legge e di regolamento.

c) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

d) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza; in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza.

21. Il Collegio Sindacale si riunirà presso la sede sociale o in altre località designate nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente del Collegio Sindacale o di chi dal medesimo designato e, in mancanza, del Sindaco più anziano.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documenta-

zione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

22. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ove costituito. I poteri di convocazione possono essere esercitati secondo la normativa vigente.

ART. 30

1. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà, nei modi e nei termini di legge alla redazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti.

2. Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio, dev'essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi da destinare al fondo riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

3. I rimanenti utili potranno essere distribuiti ai Soci ovvero, in tutto o in parte, accantonati a riserve, con deliberazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti nel rispetto della normativa applicabile.

ART. 34

Per tutto quanto non disposto dal presente statuto sono os

al- servate le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

A questo punto il Presidente mi consegna il testo aggiornato

le- dello statuto sociale che viene quindi allegato al presente

io verbale **sub B**), previa dispensa espressamente data a me nota-

io dal costituito.

l- Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dopo aver

l- registrato gli interventi, dichiara quindi sciolta l'Assem-

- blea alle ore dodici e dieci.

e Del presente atto in parte scritto a macchina da persona di

mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su ven-

tinove fogli composti di una sola facciata utilizzabile per

altrettante facciate ho dato lettura al costituito che l'ap-

prova e lo sottoscrive alle ore tredici.

Firmato: Piero Di Salvo

Giuseppe Satriano (sigillo)

ALLEGATO "B" AL NUMERO 3875 DI RACCOLTA

"AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A."

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di

Atlantia S.p.A.,

Sede in Napoli - Via G. Porzio 4 Centro Direzionale is. A/7

Capitale Sociale euro 9.056.250 interamente versato

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "Autostrade Meridionali S.p.A."

Art. 2

1. La Società ha sede in Napoli.
2. Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Art. 3

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050. Essa potrà essere prorogata anche più volte per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

OGGETTO

Art. 4

1. La Società svolge le attività di seguito descritte:
 - a) la progettazione, la costruzione e l'esercizio dell'auto-



strada Napoli-Salerno, ad essa già assentita in concessione;

b) la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di altre autostrade o tratte autostradali da ottenersi in concessione a norma di legge;

c) la partecipazione in Enti aventi fini analoghi.

2. Rientra inoltre nell'oggetto sociale la realizzazione e la gestione in regime di concessione delle infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni purché connesse alla rete autostradale e finalizzate agli interscambi con sistemi di trasporto collettivo, di cui all'art. 10 della Legge 24 marzo 1989 n. 122.

3. Si intendono comprese nell'oggetto sociale le attività di seguito indicate:

1) le manutenzioni, le riparazioni straordinarie, le innovazioni, gli ammodernamenti e completamenti dell'autostrada e delle infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, assentite in concessione;

2) la gestione dell'autostrada stessa, lo sfruttamento dei relativi diritti di pedaggio sia direttamente che per concessioni, sotto forma di abbonamenti o altri corrispettivi, il rilascio di concessioni relative alle occupazioni ed utilizzazioni della sede autostradale, sue pertinenze ed accessori;

3) la gestione delle infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni di cui all'art. 10 della Legge 24 marzo 1989 n. 122, lo sfruttamento dei relativi diritti di utilizzo

sia direttamente che per concessioni sotto forma di abbonamenti o altri corrispettivi, il rilascio di concessioni relative alle occupazioni ed utilizzazioni delle dette aree con le loro pertinenze ed accessori;

4) in genere qualsiasi operazione commerciale, bancaria, finanziaria o industriale, mobiliare o immobiliare, ivi compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali su beni sociali anche a favore e nell'interesse di terzi, ivi compresi istituti bancari e finanziari con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito, nonché assumere e cedere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi, costituiti e costituendi, aventi oggetto analogo o comunque connesso direttamente o indirettamente al proprio.

4. Attività d'impresa diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale, potranno essere svolte dalla Società attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 comma 4° della legge 30 aprile 1999 n. 136.

CAPITALE

Art. 5

1. Il Capitale sociale è di Euro 9.056.250 (novemilionicin-



quantaseimiladuecentocinquanta) diviso in n. 4.375.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,07 ciascuna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti.

Art. 6

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni.

2. A carico degli Azionisti in ritardo nei versamenti richiesti, il Consiglio di Amministrazione determinerà il tasso di interesse, fermo restando il disposto dell'art. 2344 c.c..

3. La Società potrà inoltre esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge.

Art. 7

1. Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

2. E' comunque escluso il rilascio di titoli azionari essendo la società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi.

3. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. La Società potrà tuttavia emettere azioni fornite di diritti diversi, a norma di legge, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

4. Nel caso di comproprietà valgono le disposizioni di legge.

I dividendi di ogni azione sono validamente pagati a norma

delle leggi vigenti.

5. La titolarità delle azioni costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo, allo statuto della Società, alle deliberazioni già adottate dalle Assemblee della Società e comporta elezione di domicilio presso la sede sociale agli effetti del contratto sociale.

6. La costituzione di vincoli sulle azioni ha effetto nei confronti della Società quando ne è stata eseguita la scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari a norma di legge, e l'intermediario ne ha dato comunicazione alla Società.

Art. 8

La Società potrà emettere obbligazioni a norma di legge, in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9

1. L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti o dissenzienti.

2. Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, saranno tenute nel Comune ove ha sede la Società, salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia indicato altro luogo nell'avviso di convocazione, purché in Italia.



Art. 10

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno sulla Gazzetta Ufficiale ovvero sul quotidiano Il Sole 24 Ore, in ogni caso nei termini previsti dalla normativa vigente. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, fermo restando che può essere indicata al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

2. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla richiesta di integrazione, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, unitamente a tale richiesta le certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi della normativa applicabile.

3. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste dei Soci di cui sopra è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

4. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 11

Possono intervenire in Assemblea coloro che abbiano provveduto a ottenere, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, la comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità del diritto di voto.

Art. 12

1. Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sulla legittimazione all'intervento in Assemblea.

Art. 13

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso o in difetto dall'Assemblea.

2. L'Assemblea su designazione del Presidente può nominare due scrutatori fra gli Azionisti ed i Sindaci presenti e nomina un Segretario, anche non Azionista, quando il verbale non sia redatto da notaio.



3. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione, di cui accerta i risultati.

Art. 14

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 15

Per la validità delle delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria valgono le relative norme stabilite dalla Legge.

Art. 16

1. Nel verbale d'Assemblea sono riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno nel modo stabilito dal Presidente.
2. Il verbale è l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei Soci.
3. Le copie, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci e dal Segretario del Consiglio.

ART.17

1. La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e da non più di sette componenti.

2. L'Assemblea stabilirà entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste presentate dagli azionisti che, al momento della presentazione della lista, siano titolari del diritto di voto. Le liste presentate dai soci e da essi sottoscritte (anche per delega ad uno di essi), corredate dalle informazioni relative agli stessi soci, alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta, dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede legale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste depositate dai soci, corredate dalle sopra citate informazioni, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato e saranno pubblicate sul sito internet della società senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.



Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, stabilita dal Regolamento Emittenti vigente alla data di presentazione della lista.

Nell'avviso di convocazione sarà indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Ogni socio potrà presentare o votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati, elencati mediante un numero progressivo, non superiore al numero massimo degli amministratori previsti dal primo comma del presente articolo.

Almeno un candidato per ciascuna lista deve possedere i requisiti di indipendenza.

Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di controllo dalla normativa vigente, nonché i requisiti di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire.

Unitamente a ciascuna lista, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, per ciascun candidato dovrà depositarsi presso la sede sociale la dichiarazione con la quale accetta la propria candidatura e

attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e fornisce la dichiarazione a qualificarsi eventualmente come indipendente.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale della Società, al momento della presentazione della lista, certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi della normativa applicabile.

Gli azionisti, collegati in qualunque modo tra loro, nel rispetto della normativa applicabile, potranno presentare una sola lista.

Unitamente alla lista dovrà essere presentata dagli azionisti di minoranza una dichiarazione che attesti l'assenza di collegamento con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

4. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero dei componenti da eleggere meno u-



no, fatto salvo quanto previsto al comma 5 per la nomina dell'Amministratore indipendente.

b) Il restante Amministratore sarà tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

c) In caso di presentazione di una sola lista, ovvero, in caso di mancato raggiungimento da parte delle altre liste del quorum richiesto di partecipazione al capitale sociale, gli Amministratori saranno eletti nell'ambito della unica lista presentata o che ha raggiunto il quorum fino a concorrenza dei candidati in essa presentati, fatta salva la nomina di un amministratore tratto dalle liste di minoranza ove presentate.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

5. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Sarà in ogni caso considerato eletto il candidato in possesso dei requisiti d'indipendenza appartenente alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti d'indipendenza deve darne immediatamente comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

6. Dell'avvenuta nomina degli Amministratori è data pubblicità con le modalità e l'informativa previste a norme di legge e regolamento.

7. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

8. Gli Amministratori sono rieleggibili.

9. In caso di vacanza di uno o più posti di Consiglieri sarà provveduto a sensi di legge.

10. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso nel rispetto della procedura di nomina prevista dal presente articolo.

Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

ART. 18

1. Il Consiglio elegge un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

2. Nominerà pure un Segretario che potrà essere scelto anche

fra le persone estranee al Consiglio.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente; in mancanza del Vice Presidente dal Consigliere più anziano in carica o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

Art. 19

1. Il Consiglio si riunirà presso la sede sociale od in altre località designate nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci.

2. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 20

1. La convocazione si fa mediante avviso ai Consiglieri e Sindaci inviato di regola 7 giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza potrà essere fatta telegraficamente anche ventiquattro ore prima dell'adunanza. Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci effettivi.

2. In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare con l'interven-

to di tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.

Art. 21

1. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti prevarrà il voto di chi presiede.

Art. 22

1. Le deliberazioni del Consiglio saranno annotate in apposito libro ed i relativi verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

2. Le relative copie ed estratti fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto per legge e per statuto non sia riservato all'Assemblea.

2. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappre-

sentanza della società;

d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

g) l'adozione dei codici di autodisciplina.

3. Il Consiglio di Amministrazione ovvero gli Amministratori ai quali siano stati conferiti specifici poteri, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate ed in particolare sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, in sede di riunioni di Consiglio di Amministrazione da tenersi con periodicità almeno trimestrale ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di documentazione da inviare con lettera raccomandata a ciascun Sindaco effettivo.

4. L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, se costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, nelle riu-

nioni di Consiglio convocate per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali.

Art. 24

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dal c.c., parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri dei suoi componenti e può altresì nominare un Amministratore Delegato, nonché un Direttore Generale, determinandone i poteri e i compiti. La nomina del Direttore Generale avverrà, come per gli Amministratori, previo accertamento dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

2. Il Consiglio può inoltre costituire fra i suoi membri un Comitato Esecutivo stabilendone il numero dei componenti, le attribuzioni ed i poteri. Il Consiglio può altresì istituire altri Comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e procuratori, rilasciando mandati generali e speciali, attribuendo l'uso della firma sociale e determinando poteri, mansioni e compensi.

ART. 25 bis

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta avanzata da-

gli organi amministrativi delegati d'intesa col Presidente, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli conferisce adeguati mezzi e poteri.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da valutarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve risultare da esperienze di lavoro maturate in posizioni di adeguata responsabilità per un periodo pluriennale nell'area amministrativa, finanziaria e contabile di società o enti, pubblici o privati, anche di consulenza.

ART. 26

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.
2. L'Assemblea stabilirà, con deliberazione da rimanere valida fino a nuova diversa deliberazione, l'emolumento annuo per il Consiglio di Amministrazione nonché per il Comitato Esecutivo, se costituito. Il Consiglio ed il Comitato Esecutivo stabiliranno il modo di riparto fra i propri componenti di tali emolumenti.
3. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita secondo la disciplina di cui al-

zione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

22. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ove costituito. I poteri di convocazione possono essere esercitati secondo la normativa vigente.

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Art. 29

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30

1. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà, nei modi e nei termini di legge alla redazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti.
2. Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio, deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi da destinare al fondo riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
3. I rimanenti utili potranno essere distribuiti ai Soci ovvero, in tutto o in parte, accantonati a riserve, con deliberazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti nel rispetto

l'art. 2389 terzo comma c.c..

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 27

1. La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua vece, al Vice Presidente se nominato, nonché all'Amministratore Delegato, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione, con facoltà altresì di conferire ad altre persone procure per determinati atti o categorie di atti.

2. L'apposizione della firma da parte del Vice Presidente vale come attestazione di fronte a terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28

1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.

2. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Il Collegio Sindacale è costituito da cinque Sindaci effettivi e due supplenti.

4. Tre sindaci effettivi e due supplenti vengono eletti

dall'Assemblea, un effettivo viene nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed assumerà la carica di Presidente, l'altro effettivo verrà nominato dall'Anas.

5. Le relative nomine debbono essere formulate secondo quanto previsto dal presente articolo, fatte salve le disposizioni di Convenzione con l'Ente Concedente Anas.

6. I membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista, fatte salve le richiamate disposizioni di Convenzione con l'Ente concedente Anas.

7. Non possono assumere la carica di Sindaco nè possono essere inseriti nelle liste coloro che, ai sensi della normativa applicabile, superino il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

8. Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di

ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico - scientifiche attinenti all'attività di costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta e intermodali, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o nei settori della costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta e intermodali.

9. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi di uno o più candidati.

10. Nelle liste presentate dai Soci i candidati dovranno essere in numero non superiore ai sindaci da eleggere ed elencati mediante un numero progressivo.

11. Le liste presentate dai soci e da essi sottoscritte (anche per delega ad uno di essi), corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta, dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste depositate dai soci, corredate dalle sopra indicate

informazioni saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato e saranno pubblicate sul sito internet della società senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

12. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, al momento della presentazione della lista, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, stabilita dal Regolamento Emittenti. Nell'avviso di convocazione sarà indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

13. Ogni Socio potrà presentare o votare una sola lista, anche se per interposta persona, o per il tramite di società fiduciarie, e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

14. Unitamente a ciascuna lista, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, per ciascun candidato, dovrà essere depositata:

a) la dichiarazione con la quale il candidato medesimo accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile;

b) la dichiarazione dei Soci di minoranza dell'assenza di

rapporti di collegamento con coloro che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo ovvero di maggioranza relativa, ai sensi della normativa vigente.

Decadono dalla carica i Sindaci eletti che dovessero ricadere in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa applicabile.

15. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale della Società, al momento della presentazione della lista, certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi della normativa applicabile.

16. Gli Azionisti, collegati in qualunque modo tra loro, ai sensi e nel rispetto della normativa applicabile, potranno presentare o votare una sola lista.

Unitamente alla lista dovrà essere presentata dagli azionisti di minoranza una dichiarazione che attesti l'assenza di collegamento con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

17. Qualora alla scadenza del termine di quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da parte di soci collegati fra loro, è consentita la presentazione di liste nei cinque giorni suc-

cessivi alla scadenza del termine con la riduzione alla metà della partecipazione minima richiesta e fatto salvo quant'altro previsto ai sensi del presente articolo.

18. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

19. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

20. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà, come segue, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma quattro:

a) Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un Sindaco effettivo ed un supplente.

b) I restanti due Sindaci effettivi saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti per ogni lista saranno assegnati ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto assegnando il quoziente più elevato al candidato n.1 e il quoziente meno elevato al secondo candidato. Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quo-

ziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Dell'avvenuta nomina dei sindaci è data pubblicità con le modalità e l'informativa previste a norma di legge e di regolamento.

c) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

d) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza; in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza.

21. Il Collegio Sindacale si riunirà presso la sede sociale o in altre località designate nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente del Collegio Sindacale o di chi dal medesimo designato e, in mancanza, del Sindaco più anziano.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documenta-

zione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

22. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ove costituito. I poteri di convocazione possono essere esercitati secondo la normativa vigente.

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Art. 29

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30

1. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà, nei modi e nei termini di legge alla redazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti.

2. Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio, deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi da destinare al fondo riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

3. I rimanenti utili potranno essere distribuiti ai Soci ovvero, in tutto o in parte, accantonati a riserve, con deliberazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti nel rispetto

della normativa applicabile.

Art. 31

1. Il Consiglio avrà facoltà di deliberare entro il corso dell'esercizio il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso.

2. Il saldo verrà pagato alla data che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione di bilancio.

Art. 32

I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla loro esigibilità si intendono prescritti.

Disposizioni Generali

Art. 33

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 34


Per tutto quanto non disposto dal presente statuto sono osservate le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Firmato: Piero Di Salvo

Giuseppe Satriano (sigillo)

La presente copia munita delle prescritte firme é conforme al suo originale e consta di ~~25~~ facciate
Si rilascia per uso consentito.

N. P. Di Salvo, 25 giugno 1987

A large, circular stamp with a textured, dotted pattern is visible. To its right, there is a handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.